



COMUNE DI NISCEMI

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE (nominata con D.P.R. del 6 settembre 2023, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs n. 267/2000)

N. 11 DEL 19.12.2023

**OGGETTO: PROPOSTA DI ADOZIONE DELLA MODALITA' SEMPLIFICATA DI
LIQUIDAZIONE DI CUI ALL'ART. 258 DEL T.U. 267/2000.**

L'anno duemilaventitre il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 15.30, in videoconferenza da remoto, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.P.R del 6 settembre 2023, su proposta del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs n. 267/2000, con l'intervento dei signori:

COMPONENTI	CARICA	Presente	Assente
Dott.ssa Silvana FASCIANELLA	Presidente	X	
Dott.ssa Caterina Maria MORICCA	Componente	X	
Dott.ssa Ilaria RUSSO	Componente	X	

Partecipa, altresì da remoto alla riunione il Segretario Generale del Comune di Niscemi, Dott.ssa Giuseppina La Morella nella qualità di Segretario verbalizzante.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione consiliare n. 27 del 03.04.2023, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Niscemi;
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 6 settembre 2023 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione

dei debiti dell'Ente;

- in data 18 settembre 2023 il suddetto decreto è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione ed al Comune di Niscemi;
- ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D. Lgs n. 267/2000 l'Organo Straordinario di Liquidazione si è insediato in data 19 settembre 2023 come da verbale di pari data;

DATO ATTO:

- che in data 19 settembre 2023 è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line l'avviso ai creditori di cui alla propria delibera n. 1 del 18 settembre 2023 per l'acquisizione delle istanze di ammissione alla massa passiva;
- che in data 17 novembre 2023 è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line l'avviso ai creditori di cui alla propria delibera n. 9 del 13 novembre 2023 che ha prorogato il termine per l'acquisizione delle istanze di ammissione alla massa passiva di ulteriori trenta giorni;

ATTESO CHE

- a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3/2001 non è più previsto che lo Stato possa concorrere, con oneri a proprio carico, al finanziamento dei debiti pregressi tramite mutuo ventennale e, di conseguenza, che tutte le risorse finanziarie per raggiungere il risanamento devono essere reperite in ambito comunale;
- le misure finalizzate all'attivazione delle entrate proprie che l'ente dissestato è obbligato ad adottare sono quelle individuate dall'art. 251 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'ente è tenuto a contribuire all'onere della liquidazione, in particolare, tramite:
 - l'alienazione del patrimonio disponibile non strettamente necessario all'esercizio delle funzioni istituzionali;
 - la destinazione degli eventuali avanzi di amministrazione dei cinque anni a partire da quello del dissesto;
 - la contrazione di un mutuo, compatibilmente con le norme vigenti, destinato a finanziare esclusivamente le passività relative a spese di investimento ed al ripiano dell'indebitamento di parte corrente ma limitatamente alla copertura dei debiti maturati entro la data di entrata in vigore della citata legge costituzionale;
 - il riaccertamento in via straordinaria di residui attivi ancora da riscuotere, riferiti alle annualità di competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione;
 - i ratei di mutui disponibili, non utilizzati dall'Ente;
 - le entrate di nuovo accertamento per imposte, tasse e canoni patrimoniali riferite alle annualità di competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione e non prescritte;
 - gli eventuali proventi della cessione di attività produttive;
 - gli interventi finanziari regionali;

CONSIDERATO CHE è facoltà dell'ente fare ricorso ad un istituto analogo a quello del concordato preventivo, che consente all' O. S. L. di definire transattivamente le pretese creditorie, incluse quelle assistite da privilegio, offrendo ai creditori il pagamento di una somma variabile tra il

40 ed il 60 per cento del debito, in ragione dell'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione da parte del creditore, fatta eccezione per i debiti relativi ai compensi derivanti dai rapporti di lavoro subordinato con l'Ente che sono, comunque, liquidati per intero;

TENUTO CONTO, ai fini dell'elaborazione della presente richiesta, che allo stato degli atti, l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle istanze creditorie pervenute sino ad oggi è quantificato in € 6.455.442,50 per numero 203 istanze, mentre i residui passivi rilevati dall'ultimo rendiconto approvato risultano pari a 19.199.422,71 alla data del 31.12.2021;

DATO ATTO CHE:

- in data 18 dicembre 2023 é scaduto il termine perentorio fissato per la presentazione delle istanze dei creditori;
- è tuttora in corso la rilevazione d' ufficio dei debiti fuori bilancio, riconosciuti e riconoscibili;
- è tuttora in corso la definizione dei contenziosi pendenti dell'Ente;

RITENUTO opportuno, sia ai fini di garantire una efficiente gestione delle risorse pubbliche che per accelerare le operazioni di risanamento dell'Ente, proporre all' organo di amministrazione attiva l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del D. Lgs. n. 267/2000, affinché con deliberazione della giunta municipale, da adottare entro 30 giorni, si determini ad aderire alla proposta impegnandosi, in caso positivo a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare la massa passiva da transigere, utilizzando a tal fine anche i proventi da alienazione di beni patrimoniali disponibili individuati sulla base dell'inventario dei beni dell'ente, di qualsiasi atto o scrittura patrimoniale, delle risultanze del catasto o di altri pubblici uffici, nonché di ogni altra risultanza scritta o verbale ed inseriti nel piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni immobili, che l' Amministrazione avrà cura di adottare nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 58 del D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito in L. n. 133 del 06.08.2008;

ATTESO CHE la sopra descritta procedura, con la definizione transattiva dei debiti, oltre a consentire un notevole risparmio di spesa, permette – da un lato - ai creditori di riscuotere con immediatezza i propri crediti e – dall'altro - solleva il Comune dall' onere degli interessi e delle rivalutazioni monetarie, che, dopo il rendiconto finale della liquidazione, i creditori, ove non abbiano espressamente rinunciato, potranno comunque agire nei confronti del Comune una volta ritornato *in bonis*, come da ultimo confermato dalla Corte costituzionale con la pronuncia 24.10.2022, n.219;

RILEVATO CHE anche la Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, nella *Relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali*, di cui alla delibera n.14 del 2009, ha evidenziato che “... la chiave di volta, che ha aiutato a dare soluzione a molte difficoltà, è stata proprio la procedura semplificata ex art. 258 TUEL. È in questo ambito che, probabilmente, il legislatore dovrebbe intervenire rendendola, innanzitutto, obbligatoria per l'Amministrazione ma, poi, accompagnandola con un sistema di utilizzo dei contributi straordinari e di altre risorse dell'ente che permetta di disporre velocemente delle liquidità necessarie per le transazioni oltretutto, naturalmente, eliminando alcune rigidità della procedura stessa. È di tutta evidenza che una

massiccia applicazione della predetta procedura, genera, oltre alla riduzione della massa passiva, l'altro importante positivo effetto di evitare all'Ente risanato le ulteriori richieste del creditore che vi aderisce";

Visti:

- il Decreto Legislativo del 18 agosto.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 24 agosto 1993, n. 378 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'articolo, 36, comma 2, del decreto legge 24.04.2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Per le sopra esposte motivazioni e considerazioni, con votazione unanime,

D E L I B E R A

1. di avanzare richiesta alla Giunta Comunale di adesione alla procedura semplificata di liquidazione prevista e disciplinata dall'art. 258 del TUEL approvato con d.lgs. n. 267/2000, da esplicitare mediante l'adozione di una deliberazione, da adottare entro 30 giorni dalla presente decisione, significando che la mancata adesione dovrà essere adeguatamente motivata;
2. di impegnare la Giunta municipale, in caso di adesione, ad assumere in seno alla deliberazione l'obbligazione a mettere a disposizione della Commissione Straordinaria di Liquidazione le risorse finanziarie necessarie all'estinzione dei debiti ammessi alla massa passiva;
3. di riservarsi di comunicare l'esatto ammontare della massa passiva accertata e l'entità delle risorse finanziarie occorrenti, non appena ultimata la rilevazione dei debiti d' ufficio, tuttora in corso.
4. di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva, ex art. 4, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, e di disporre che la stessa sia pubblicata a cura dell'Ufficio Segreteria Generale del Comune e trasmessa a cura dello stesso Ufficio di Segreteria Generale dell'Ente a:
 - Sindaco
 - Presidente del Consiglio Comunale e consiglieri tutti;
 - alla Giunta Comunale,
 - Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Niscemi;
 - Tesoriere del Comune di Niscemi.

- Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Fascianella - Moricca- Russo

IL SEGRETARIO GENERALE

La Morella

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Comunale al n. del registro in data.....

Lì,

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale e del Responsabile del servizio protocollo, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dal al a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/1991, e che contro la stessa – **non** – sono stati presentati reclami.

Lì,

IL SEGRETARIO GENERALE
